

Regolamento procedurale in caso di denuncia per abusi sessuali su minori e persone particolarmente vulnerabili che accusano responsabili delle attività della Società Culturale Arbor

1. Ambito di validità

1.1 Oggetto di questo Regolamento procedurale è la prassi da adottare in caso di denunce e altre comunicazioni attinenti possibili abusi o maltrattamenti a danno di minori, nel caso in cui il presunto reato risulti essere stato perpetrato da un responsabile nell'ambito di una delle attività di responsabilità della Società Culturale Arbor.

1.2 Con «minorenne» si intende qualsivoglia persona che non abbia ancora compiuto 18 anni. Al minore è equiparata la persona in stato di infermità, di deficienza fisica o psichica, o priva della libertà personale che di fatto limita anche occasionalmente la capacità di intendere e di volere o, comunque, di resistere all'offesa.

1.3 Con addetti alla direzione si intendono le persone impiegate nella direzione dalla Società Culturale Arbor.

1.4 Con «responsabile» si intendono le persone che hanno un ruolo direttivo, i loro collaboratori nonché gli aiutanti volontari nella gestione di una attività della Società Culturale Arbor.

1.5 Con il termine «genitori» si comprendono anche rappresentanti legali diversi (patrocinatori, tutori).

2. Prassi in caso di denuncia

2.1 Chi subisce un abuso, ne è testimone oppure ne è informato, può rivolgersi a scelta a una persona non coinvolta della direzione della rispettiva residenza o club giovanile oppure a un interlocutore di riferimento (cfr. art. 4.1).

2.2 L'interlocutore di riferimento o della direzione informa il Comitato, senza indicare né nomi né dettagli, che presumibilmente ha avuto luogo un abuso.

2.3 Il Comitato individua tra le proprie fila un soggetto incaricato del caso.

2.4 I rappresentanti della Società Culturale Arbor si devono astenere da qualsivoglia giudizio sia sulla persona indiziata che sulla presunta vittima e la sua famiglia. A entrambe le parti vanno riservate empatia e disponibilità.

3. Disciplinare per il soggetto incaricato del caso

3.1 Il soggetto incaricato del caso rappresenta il Comitato e informa quest'ultimo circa le fasi più rilevanti nel rispetto delle norme sulla privacy.

3.2 In accordo con il Comitato, dopo essere venuto a conoscenza delle accuse il soggetto incaricato del caso adotta le necessarie misure precauzionali. Tali provvedimenti possono includere in particolare il temporaneo allontanamento dell'accusato da tutte le attività che coinvolgono dei minori, rimanendo comunque chiaro che ciò non implica una condanna a priori.

3.3 Il soggetto incaricato del caso collabora con le autorità ecclesiastiche o statali qualora siano in corso delle indagini avviate sulla base della segnalazione.

3.4 Al termine delle operazioni il soggetto incaricato del caso consegna al Comitato gli atti che il Comitato stesso avrà cura di conservare nei propri registri nel rispetto delle norme sulla privacy.

4. Disciplinare per l'interlocutore di riferimento

4.1 Consultando il sito web della Società Culturale Arbor è possibile trovare i recapiti di un interlocutore di riferimento nominato dal Comitato al quale possono rivolgersi vittime e testimoni.

4.2 L'interlocutore di riferimento raccoglie i dati necessari al fine di chiarire quanto accaduto nel modo più preciso possibile. Se necessario richiede un supporto professionale, comunica agli informatori e alle presunte vittime i loro diritti e offre sostegno per i passi successivi.

4.3 L'interlocutore di riferimento sottopone i dati così raccolti al soggetto incaricato del caso e lo supporta nelle azioni successive (cfr. sezione 6).

4.4 Se l'accusa viene presentata oralmente, viene verbalizzata dall'interlocutore di riferimento. L'interlocutore di riferimento legge il verbale a chi presenta l'accusa o agli informatori in modo che sia possibile apporre le necessarie modifiche e procedere poi, una volta sistemato, a sottoscriverlo. Qualora i soggetti interessati concordino con il verbale ma non intendano sottoscriverlo, l'interlocutore di riferimento ferma la procedura e i passi intrapresi; in questo caso si deve cercare di far ripetere l'approvazione oralmente davanti a un terzo estraneo.

4.5 L'interlocutore di riferimento sostiene il Comitato inoltre in fase di implementazione, coordinamento e verifica delle misure di prevenzione così come specificato nei criteri per la prevenzione adottati dalla Società Culturale Arbor. L'interlocutore di riferimento propone anche corsi di aggiornamento per la prevenzione e per la relazione con i minori.

5. Competenza per la gestione del caso in presenza di un'accusa di un membro dell'Opus Dei (laico oppure chierico)

5.1 Se le accuse si riferiscono ad azioni perpetrate da un membro dell'Opus Dei, sia che si tratti di un sacerdote che di un laico, è necessario informare senza indugi il vicario regionale oppure l'interlocutore di riferimento della prelatura.

5.2 Se l'accusato è un chierico dell'Opus Dei oppure un laico dell'Opus Dei che opera nell'ambito di istituzioni o progetti in qualità di impiegato o volontario in una posizione che gli è stata assegnata dai responsabili dell'Opus Dei, e il presunto abuso è avvenuto nell'ambito di una attività apostolica di catechesi oppure di accompagnamento spirituale sotto l'autorità del vicario regionale, allora è compito del vicario regionale svolgere le indagini oppure disporre affinché vengano svolte. La Società Culturale Arbor offrirà il proprio supporto in tal senso fintanto che risulterà conveniente e utile.

5.3 Nei restanti casi le indagini sono di responsabilità della Società Culturale Arbor anche nel caso in cui l'accusato sia un laico dell'Opus Dei che opera in una posizione che non gli è stata assegnata dalla direzione dell'Opus Dei. La Società Culturale Arbor procederà quindi conformemente al presente Regolamento procedurale. In questa fase ha facoltà di richiedere il supporto dell'Opus Dei, specialmente nei casi in cui l'abuso sia avvenuto nell'ambito di una attività apostolica di catechesi oppure di accompagnamento spirituale sotto l'autorità del vicario regionale (cfr. la convenzione con l'Opus Dei, cap. «Tutela dei minori»).

6. Prassi nei casi di fatti penalmente rilevanti

6.1 Se i fatti denunciati sono classificati tra i reati dal Codice penale svizzero (CP) e non sono prescritti (cfr. CP, art. 187 cpv. 1, art. 188, art. 193, art. 197-198; così come art. 97 e 101e) e appaiono non completamente inverosimili, è necessario rivolgersi alle forze dell'ordine statali (ovvero concretamente al posto di polizia più vicino oppure presso le autorità cantonali per l'assistenza giudiziaria in materia penale).

6.2 In questo caso la Società Culturale Arbor è tenuta a procedere come indicato qui di seguito:

1° Se l'accusa viene presentata dalla presunta vittima stessa oppure dai suoi genitori, il referente della Società culturale Arbor (l'interlocutore di riferimento oppure il soggetto incaricato del caso) deve chiarire la situazione giuridica e proporre di denunciare quanto accaduto presso le autorità statali.

2° Se non si tratta di una segnalazione formale, ma di informazioni fornite da terzi, in questo caso il referente della Società Culturale Arbor propone anche a loro di presentarsi presso le autorità statali competenti. Egli è tuttavia tenuto a cercare di interrogare la

presunta vittima o i suoi genitori non appena possibile per proporre di procedere come indicato nella sezione 1°.

3° Qualora tuttavia sia la presunta vittima che i genitori e altri eventuali informatori si rifiutino di rivolgersi alle autorità statali, sarà compito del Comitato considerare sulla base delle circostanze se segnalare direttamente quanto accaduto. Ciò è sempre necessario nei casi in cui il fatto in questione secondo il diritto penale statale è perseguibile d'ufficio, egualmente in caso sussista un serio pericolo di reiterazione del reato oppure il fondato sospetto che l'abuso sessuale sia avvenuto quando la vittima era ancora minorenni.

6.3 La Società Culturale Arbor offre alla vittima e se ritenuto necessario ai genitori della stessa qualsivoglia sostegno che sembri adeguato alla situazione.

7. Prassi in tutti gli altri casi

7.1 Qualora l'accusa risulti fondata, ma i fatti provati non costituiscano un reato ai sensi della legge, procedere come indicato qui di seguito:

- a) Il responsabile del caso deve incontrarsi con la vittima oppure, nel caso di tratti di un minore, con i genitori per metterli al corrente circa il risultato delle indagini. In questa fase è opportuno che sia il responsabile del caso che la vittima o un genitore siano accompagnati da un terzo. È appropriato offrire alla vittima e se ritenuto necessario ai genitori della stessa qualsivoglia sostegno che sembri adeguato alla situazione.
- b) Il reo deve essere allontanato da tutte le attività che coinvolgono dei minori. Al contempo il Comitato deve adoperarsi al fine di fornire al reo una adeguata assistenza psicologica e spirituale.
- c) Il Comitato prescrive le sanzioni che ritiene adeguate, che possono andare da un richiamo fino all'esclusione dalle attività promosse dalla Società Culturale Arbor.

7.2 Qualora l'accusa non sia da ritenersi attendibile, procedere come indicato qui di seguito:

- a) Il soggetto incaricato del caso deve comunicarlo a chi si presumeva potesse essere una vittima. È opportuno mostrarsi compassionevoli e offrire alla persona e alla sua famiglia l'aiuto che può sembrare necessario oppure appropriato.
- b) Il soggetto incaricato del caso deve comunicare all'accusato il risultato del procedimento.

- c) Il Comitato adotta tutte le necessarie misure al fine di ripristinare il buon nome della persona imputata.

8. Responsabilità della Società Culturale Arbor

Nel caso in cui un abuso si sia verificato perché i responsabili non hanno assicurato il rispetto dei criteri per la prevenzione stabiliti dalla Società Culturale Arbor, a seconda della gravità dell'abuso perpetrato dal reo e della colpa dei responsabili vale quanto segue:

- a) la Società Culturale Arbor offre alla vittima e/o alla famiglia una riparazione adeguata. Tale riparazione può essere di natura finanziaria; tale riparazione è ovviamente costrittiva nel caso in cui viene disposta da un tribunale;
- b) il Comitato chiama a rispondere i responsabili fallibili nella misura più idonea fino a comprendere l'esclusione permanente dalle funzioni direttive.

9. Comunicazione

9.1 I casi sospetti devono essere trattati con la dovuta discrezione.

9.2 Una potenziale comunicazione verso l'esterno (autorità, media ecc.) deve essere eventualmente concordata con la prelatura e deve essere affidata a una singola persona concreta.

Documento approvato con delibera del Comitato del 08.11.2021

Allegato:

Testi legislativi nell'ambito dei reati contro l'integrità sessuale

1. Il concetto di reato contro l'integrità sessuale nel Codice penale svizzero (CP)

È punibile:

- a) chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni, induce una tale persona a un atto sessuale oppure coinvolge una tale persona in un atto sessuale (cfr. art. 187 cpv. 1);
- b) chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con una persona minore di età superiore ai sedici anni, profittando della dipendenza in cui essa si trova oppure chiunque induce una tale persona a un atto sessuale profittando della dipendenza in cui essa si trova (cfr. art. 188);
- c) chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale (cfr. art. 193);
- d) chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione; chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso precedente o li offre a una persona che non gliene ha fatto richiesta; chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del primo capoverso, vertenti su atti sessuali con animali o atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni, oppure chiunque consuma o fabbrica per il proprio consumo, importa, tiene in deposito, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del primo capoverso (cfr. art. 197);
- e) chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona (art. 198).

2. La prescrizione dell'azione penale nel Codice penale svizzero (CP)

Art. 97

¹ L'azione penale si prescrive

- a. se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita: in 30 anni;
- b. se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni: in 15 anni;
- c. se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni: in 10 anni;
- d. se la pena massima comminata è un'altra pena: in 7 anni.

² In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e persone dipendenti (art. 188) come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189–191, 195 e 197 capoverso 3, diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.

³ Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

⁴ In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188) come pure di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale è retta dai capoversi 1–3, se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2001 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.

Art. 101

¹ Sono imprescrittibili: [...]

- e. gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1), la coazione sessuale (art. 189), la violenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), gli atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate (art. 192 cpv. 1) e lo sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 cpv. 1), se commessi su fanciulli minori di 12 anni.

3. Aspetti di diritto civile

Azioni legali di diritto civile

I reati contro l'integrità sessuale di regola portano ad azioni legali di diritto civile a tutela della vittima ed eventualmente anche di terzi nei confronti del reo (indennizzo per le spese di terapia, perdita del lavoro ecc., risarcimento per torto morale).

Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati

Con la Legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati è stata migliorata la posizione giuridica delle vittime. L'aiuto comprende la consulenza, la tutela della vittima e la salvaguardia dei suoi diritti nell'ambito del procedimento penale così come l'indennizzo e il risarcimento per torto morale. Queste disposizioni sono state integrate e migliorate con il Codice di procedura penale svizzero (CPP) del 5 ottobre 2007 (articolo 116 seg. CPP).

Segreto d'ufficio e segreto professionale

È punibile la violazione del segreto d'ufficio – per es. in qualità di responsabile di una parrocchia – oppure del segreto professionale – per es. in qualità di consigliere spirituale e in particolare in qualità di sacerdote (cfr. art. 320 e 321 CP).